

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>Missione 2 - Componente 1.1 - Investimento 1.2 Linea B</p>	
<p>DISCIPLINARE DI GARA</p>	
<p>APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO IMPIANTO INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO, LO STOCCAGGIO E LA SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI” – CUP: B92F22000600001</p> <p>FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR - MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - AVVISO M2C.1.1 I 1.1 LINEA D'INTERVENTO B</p>	
<p>CIG: A03B2FEC60</p>	
<p>Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement ARIA SINTEL</p> <p>Procedura aperta ai sensi degli articoli 14 e 71 del Codice e dell'art 48 c. 5 d.l. 31 maggio 2021 n.77, conv. in l. 108/2021 (Appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica).</p> <p>Criterio selezione offerte: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (art. 108, comma 1, lett. E) del D.Lgs 36/2023)</p>	
Importo opere soggetto a ribasso:	Euro 20.552.611,11
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 242.615,07
Importo complessivo opere:	Euro 23.905.886,99
Importo progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza (Oneri previdenziali inclusi)	Euro 335.740,75
IMPORTO A BASE D'ASTA	Euro 24.241.627,74
CPV	CPV 45222100-0 Lavori di costruzione di impianto di trattamento rifiuti CPV71335000-5 Studi di ingegneria
Progetto Validato con verbale prot. n. 27242 del 15.12.2023	
Determinazione a contrarre:	n. 702 del 15/12/2023
<p>Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza – Comuni Lombardi Uniti</p> <p>Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI CARPENEDOLO (BS)</p>	

INDICE

1. Definizioni.....	4
2. Oggetto dell'Appalto Integrato	5
3. Documentazione di gara	6
4. Disciplina di riferimento relativa alla procedura di gara	6
5. Importi dell'Appalto Integrato, importo a base d'asta, costo della manodopera e copertura finanziaria.	9
6. Prestazioni oggetto dell'Appalto Integrato.....	11
7. Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.....	12
8. Amministrazione aggiudicatrice e Centrale di Committenza	13
9. Piattaforma telematica e dotazioni tecniche per l'accesso alla gara.....	13
10. Chiarimenti.....	15
11. Tempistica della Progettazione Esecutiva e dell'esecuzione dei lavori.....	15
12. Soggetti ammessi ed indicazioni relative alle forme di partecipazione.....	16
13. Requisiti di ordine generale, obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Appalto Integrato al PNRR e <i>self cleaning</i>	18
14. Indicazioni generali relative ai requisiti speciali e mezzi di prova.....	20
15. Requisiti dell'operatore economico che esegue sia l'attività di progettazione, sia i lavori.....	21
16. Requisiti dei progettisti.....	21
17. Avvalimento	31
18. Subappalto.....	32
19. Garanzia per la partecipazione alla procedura.....	33
20. Garanzia definitiva	35
21. Sopralluogo	36
22. Verifica dei requisiti e pagamento del contributo a favore dell'ANAC	36
23. Modalità e termine di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	36
24. Contenuto della Busta Telematica Amministrativa.....	38
25. Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative al DGUE ed eventuale procura.....	38
26. Documento di gara unico europeo.....	40
27. Documentazione in caso di avvalimento	41
28. Documento PassOE	42
29. Documentazione ulteriore per gli operatori economici plurisoggettivi	42
30. Contenuto della Busta Telematica Offerta Tecnica	43

31. Contenuto della Busta Telematica Offerta Economica	44
32. Criterio di aggiudicazione.....	45
33. Criteri di valutazione delle offerte	46
34. Commissione giudicatrice.....	55
35. Procedura di aggiudicazione	56
36. Verifica di anomalia delle offerte	57
37. Soccorso istruttorio.....	58
38. Aggiudicazione e stipula del contratto	59
39. Redazione del Progetto Esecutivo	60
40. Comunicazioni.....	60
41. Definizione delle controversie	60

1. Definizioni

Nel prosieguo, i termini utilizzati con la lettera maiuscola, sia al singolare, sia al plurale, hanno il significato di seguito indicato:

- (i) **Amministrazione Aggiudicatrice:** il Comune di Carpenedolo in proprio e quale ente capofila della convenzione tra i Comuni della Valle Sabbia e della Bassa Bresciana orientale, stipulata con atto in data 24 febbraio 2022;
- (ii) **Appalto Integrato:** l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del *“Nuovo impianto integrato per il trattamento, lo stoccaggio e la selezione di rifiuti urbani – CUP: B92F22000600001 finanziato nell’ambito del PNRR - misura 2, componente 1, investimento 1.1., finanziato dall’unione europea – NEXT GENERATION EU”*;
- (iii) **Busta Telematica Amministrativa:** busta telematica da predisporre nell’ambito della Piattaforma SINTEL per la presentazione dell’offerta e contenente le dichiarazioni e documenti di cui al successivo punto 22 del presente disciplinare di gara;
- (iv) **Busta Telematica Offerta Tecnica:** busta telematica da predisporre nell’ambito della Piattaforma SINTEL per la presentazione dell’offerta tecnica, secondo quanto previsto al successivo punto 28 del presente disciplinare di gara;
- (v) **Busta Telematica Offerta Economica:** busta telematica da predisporre nell’ambito della Piattaforma SINTEL per la presentazione dell’offerta economica, secondo quanto previsto al successivo punto 29 del presente disciplinare di gara;
- (vi) **Codice oppure Codice dei contratti pubblici:** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i., e relativi allegati;
- (vii) **Contratto d’Appalto:** il contratto che sarà sottoscritto tra l’Appaltatore e il Comune di Carpenedolo;
- (viii) **CSA:** Capitolato Speciale d’Appalto;
- (ix) **DGUE:** documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- (x) **FVOE:** Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022;
- (xi) **PFTE:** il progetto di fattibilità tecnico economica composto dalla documentazione oggetto di verifica e successiva validazione con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento e previa presa d’atto del Comune di Carpenedolo con provvedimento di Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 15/12/2023;
- (xii) **Piattaforma, SINTEL, Piattaforma SINTEL:** Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo www.ariaspa.it;
- (xiii) **Progettazione Esecutiva:** l’attività finalizzata alla predisposizione del Progetto Esecutivo;
- (xiv) **Progetto Esecutivo:** progetto avente i contenuti del progetto esecutivo previsti dal Codice;
- (xv) **RTI:** raggruppamento temporaneo di imprese.

(xvi) **Stazione Appaltante, Centrale di Committenza o CdC:** la Centrale di Committenza Comune di Carpenedolo CUC CLU – Codice AUSA CFAVCP-00015FB – in possesso della qualificazione L1.

2. Oggetto dell'Appalto Integrato

2.1. La procedura ha ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del *“Nuovo impianto integrato per il trattamento, lo stoccaggio e la selezione di rifiuti urbani – CUP: B92F22000600001 finanziato nell'ambito del PNRR - misura 2, componente 1, investimento 1.1., finanziato dall'unione europea – NEXT GENERATION EU”*.

2.2. In sintesi, l'intervento riguarda:

L'affidamento degli Interventi edilizi, impiantistici e stradali inerenti la realizzazione del nuovo impianto finalizzato al trattamento, lo stoccaggio e la selezione dei rifiuti urbani a servizio dell'associazione dei Comuni della Valle Sabbia e della Bassa Brescia Occidentale.

Nella relazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica sono descritti i lavori che dovranno essere realizzati.

Sono comunque compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dell'opera (nonché delle migliorie offerte) e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2.3. Sono compresi nell'Appalto Integrato, la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, comprensivi della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli enti. Sono altresì compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnico ed economica con i relativi allegati, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, che saranno sviluppati secondo quanto previsto dal progetto definitivo/esecutivo sviluppato dall'appaltatore con riguardo anche ai particolari costruttivi.

2.4. Ai sensi di quanto previsto nel CSA, il servizio di progettazione e l'esecuzione dei correlati lavori deve avvenire nel rispetto dei CAM indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2.5. Ai sensi dell'art. 66 del CSA, Il servizio di progettazione e l'esecuzione dei correlati lavori deve avvenire altresì nel rispetto delle indicazioni della *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (cd. DNSH) allegato alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 e successivo aggiornamento effettuato con Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022.*

2.6. Ai sensi dell'art. 65 del CSA, l'aggiudicatario dovrà avvalersi della tecnologia B.I.M. *“Building Information Modeling”* secondo il livello LOD F (Eseguito) prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto all'art. 65.

3. Documentazione di gara

3.1. La documentazione di gara comprende:

- (i)** Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica approvato;
- (ii)** Bando di gara
- (iii)** Disciplinare di gara
- (iv)** Istanza di partecipazione;
- (v)** DGUE;
- (vi)** Dichiarazione raggruppamenti temporanei;
- (vii)** Informativa privacy;
- (viii)** Modello Offerta economica;

3.2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla disciplina in materia di contrattualistica pubblica, tutta la documentazione amministrativa e tecnica sopraindicata è accessibile in via immediata, gratuita e diretta, per via elettronica:

- (i)** sul profilo della Centrale di Committenza e della Stazione Aggiudicatrice;
- (ii)** su SINTEL nell'ID procedura indicata nel modulo allegato.
- (iii)** nell'area pubblica del portale della centrale unica di committenza regionale Aria S.p.A. www.ariaspa.it "bandi sulla piattaforma SINTEL" al link: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>.

3.3. L'appalto è costituito da un lotto unico, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice dei contratti pubblici. La mancata suddivisione in lotti dell'Appalto Integrato è motivata dal fatto che i tempi relativi derivanti dall'inclusione nel PNRR del progetto in questione non sono compatibili con l'affidamento disgiunto di progettazione dall'esecuzione dei lavori. Dunque, in base a tali valutazioni e scelte, è stato deciso appunto di procedere con Appalto Integrato e quindi le prestazioni oggetto di affidamento non risultano frazionabili senza comprometterne la coerenza progettuale e realizzativa.

4. Disciplina di riferimento relativa alla procedura di gara

4.1. Ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, il presente Appalto Integrato è aggiudicato in applicazione dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. d), n. 2) del D.L. n. 13/2023, ancora oggi applicabile in virtù dell'art. 225, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023.

4.2. La modifica introdotta dal D.L. n. 13/2023 ha comportato la sostituzione del previgente comma 5 del D.L. n. 77/2021 che prevedeva due opzioni operative per l'affidamento degli appalti integrati. Tale distinzione non risulta più riproposta nell'attuale e applicabile versione dell'art. 48 del D.L. 77/2021. In ragione di tale omissione di indicazioni puntuali applicabili agli appalti PNRR e del fatto che parte della giurisprudenza ha sostenuto che "*dovrebbe essere fisiologico nell'appalto integrato*" la progettazione esecutiva da parte dell'aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 maggio 2022, n. 4226), si ritiene che allo stato sia possibile porre a base di gara il PFTE, sulla cui base l'Appaltatore dovrà predisporre il Progetto Esecutivo ed eseguire i lavori.

4.3. Il presente Appalto Integrato viene attivato successivamente alla data di efficacia del Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, l'art. 225, comma 8, del Codice, già sopra richiamato,

prevede che *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”*. Rispetto a tale disposizione, la Circolare MIT del 12 luglio 2023 ha sostenuto che *“ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa, pertanto, alla luce della ratio legis sottesa alle disposizioni sopra esaminate, inducono, anche in vigenza del nuovo codice, a confermare la specialità, assicurata per mezzo dell’articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, delle disposizioni di cui ha il decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii., dunque la perdurante efficace, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedura ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell’ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse”*.

Tale circolare, quindi, sembra sostenere che agli appalti ricadenti nel PNRR si applichino anzitutto il D.L. n. 77/2021, nonché le norme speciali in tema di accelerazione delle procedure, senza tuttavia dare alcuna indicazione circa il fatto che, in assenza di disposizioni specifiche, si applichi il Codice dei contratti pubblici oggetto del D. Lgs. n. 36/2023 oppure il D. Lgs. n. 50/2016.

Sul punto, non risulta presente neppure una specifica disposizione transitoria ulteriore nel D. Lgs. n. 36/2023 e quindi si sarebbe indotti a ritenere che trovi applicazione quanto previsto dall’art. 226, comma 2, del citato Codice dei contratti pubblici, in base al quale le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 trovano applicazione alle sole gare bandite prima dell’1 luglio 2023, vale a dire ai procedimenti ivi definiti come *“in corso”*.

Successivamente, con parere in data 19 luglio 2023, n. 2153, divulgato solo tuttavia nel corso del mese di ottobre 2023, il MIMS ha risposto alla domanda *“1) Posto che in base alla circolare suddetta sembra di capire che i rinvii del DL n. 77/2021 al Dlgs n. 50/2016 e ai relativi atti attuativi abbiano i loro effetti anche successivamente al 1 luglio 2023 e, al momento, sino al 31 dicembre 2023, per quanto non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra citato e da questi non espressamente rinviato al Dlgs 50/2016, il Dlgs 36/2023 si applica oppure no?”* come segue: *“relativamente alla domanda n. 1, sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”*.

Dato che appare difficilmente comprensibile cosa possa significare l'affermazione per cui il D. Lgs. n. 36/2023 “non trovi sostanzialmente applicazione”, si evidenzia che la (scarsa) giurisprudenza formatasi sino ad ora sul tema ha sostenuto quanto segue:

- (i) *“ritenuto che detti principi siano applicabili anche alla procedura che ne occupa, viepiù alla luce delle analoghe previsioni normative contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici, ratione temporis applicabili [v., in particolare, l’art. 98, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36, che annovera tra gli elementi da cui si può desumere l’illecito professionale grave, rilevante ai fini dell’esclusione ex art. 95, comma 1, lett e), quello relativo alla “condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”]” (cfr. TAR Puglia, Lecce 2 ottobre 2023, n. 1096;*
- (ii) *“ai sensi dell’art. 225 comma 8 D.lg. 36/2023 (“Disposizioni transitorie e di coordinamento”) “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023 e disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”. Tra le norme semplificatorie che continuano ad applicarsi ai soli appalti PNRR dopo il 01.07.2023 e fino al 31.12.2023 rientra l’art. 8 D.L. n. 76/2020, il cui vigore fino al 31.12.2023 è stabilito dall’art. 224, co. 2 D.lgs. n. 36/2023 che ha soppresso l’inciso contenuto nel comma 1 del medesimo art. 8 “e fino alla data del 30 giugno 2023”, garantendone l’ultrattività oltre la data predetta. L’art. 8, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020 prescrive che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”. Detta disposizione sembra derogare all’obbligo di verifica dei requisiti dell’operatore economico prima della formalizzazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 17 comma 5 D.lgs. n. 36/2023, rendendo possibile, nel caso di appalti PNRR, procedere all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e, dunque, provvedere all’esecuzione dell’appalto già in questa fase” (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 26 ottobre 2023, n. 782).*

Tenuto conto del complesso e non chiarito quadro normativo ed interpretativo, si ritiene, anche in funzione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023:

- (i) al presente appalto si applichi la disciplina derogatoria prevista dal D.L. n. 77/2021;

- (ii) quella dell'art. 1, commi 1 e 3, del D.L. n. 32/2019;
- (iii) quella contenuta in fonti normative funzionali a gestire in maniera più celere e funzionale le procedure ricadenti nel PNRR, ad esempio il D.L. n. 76/2020 richiamato dall'art. 14 del D.L. n. 13/2023 e in parte ritenuto applicabile sino al 31 dicembre 2023, nonché dall'art. 224 del D. Lgs. n. 36/2023;
- (iv) il D. Lgs. n. 36/2023 per le parti che regolano aspetti non oggetto delle discipline speciali e derogatore sopra richiamate, tenuto conto che il D. Lgs. n. 50/2016, senza altre indicazioni normative diverse da quelle dell'art. 226, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, è stato abrogato a far data dall'1 luglio 2023 sopravvivendo solo alcune delle relative disposizioni indicate nell'art. 225 del D. Lgs. n. 36/2023.

4.4. Sotto un diverso profilo, si segnala che con riferimento all'istituto dell'appalto integrato non vi sono bandi tipo, contratti tipo e capitolati tipo, assunti da ANAC in base all'art. 222 del Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, dato che ANAC ha prolungato il Bando Tipo n. 1 in tema di servizi e forniture sopra soglia, il presente disciplinare tiene conto, nei limiti di compatibilità dell'oggetto di alcune indicazioni ivi presenti.

5. Importi dell'Appalto Integrato, importo a base d'asta, costo della manodopera e copertura finanziaria.

5.1. L'importo complessivo delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto Integrato è pari ad Euro 335.740,75 (contributi previdenziali inclusi), oltre IVA e per ciò che riguarda le prestazioni di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

5.2. Ai fini della determinazione dell'importo a base d'asta (vale a dire l'importo su cui i concorrenti sono chiamati ad effettuare offerta), occorre tenere in considerazioni anzitutto il fattore del costo della manodopera, non regolato, a quanto consta, da nessuna delle disposizioni speciali e derogatore di cui al precedente paragrafo 4.

Sotto tale profilo, l'art. 41, comma 14, del Codice prevede che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo soggetto a ribasso e, al contempo, che sia possibile giustificare un ribasso di detti costi nel caso di ciò derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. Tenuto conto che tale disposizione crea notevoli incertezze, tutt'altro che risolte, in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene di applicare lo stralcio operativo contenuto nel Bando Tipo n. 1 di ANAC, in quanto compatibile con l'Appalto Integrato. Tale approccio operativo è supportato dalla Relazione al Bando Tipo n. 1 di ANAC che riferisce che *“con riferimento all'importo dell'appalto, è stato ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'articolo 41 comma 14 del codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali*

riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica".

In conseguenza di ciò, si segnala che **l'importo a base di gara di cui al successivo punto 5.4 comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 3.110.660,81.**

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato ai fini della determinazione del costo sopra indicato è il CCNL metalmeccanico per la categoria prevalente OG11 e edile per le altre, ed è stato determinato tenendo in considerazione i seguenti elementi: prevalenza di esecuzione di impianti tecnologici. Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l'oggetto del CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento.

Importo

La componente relativa alla progettazione, essendo prestazione di carattere intellettuale, non contempla alcuna componente relativa al costo della manodopera.

5.3. Sempre ai fini della definizione dell'importo a base d'asta, occorre effettuare una puntualizzazione relativa all'effetto della Legge n. 49/2023, dedicata alla regolazione dell'equo compenso delle professioni intellettuali ivi previste, e la disciplina del D. Lgs. n. 36/2023.

Attualmente, come riconosciuto anche da ANAC con comunicato presente sul proprio sito al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/anac-equo-compenso-serve-un-intervento-normativo>- vi è un contrasto normativo che può condurre a diverse soluzioni operative. Tenuto conto che il Comune non può attendere eventuali modifiche normative senza rischiare di non centrare gli obiettivi derivanti dalla soggezione della presente procedura al PNRR, si ritiene allo stato di non assoggettare a ribasso gli importi relativi all'attività di progettazione, come sopra stabiliti, in quanto espressione dell'equo compenso dovuto per tale attività (In tal senso si è espressa ANAC con parere di precontenzioso in data 20 luglio 2023 n. 343 e il CNI nell'ambito di un proprio studio divulgato ad inizio agosto 2023).

5.4. Pertanto, si segnala che **il corrispettivo per la Progettazione Esecutiva non soggette a ribasso è pari ad € 335.740,75 e che l'importo della manodopera non soggetto a ribasso è € 3.110.660,81.** In conseguenza di quanto indicato ai punti 5.2 e 5.3 che precedono, **l'importo a base d'asta** su cui è chiesto **il ribasso** è quindi pari ad **Euro 20.552.611,11** al netto di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA.

5.5. L'Appalto Integrato ricade nella Missione M2 – Componente C1.1 – Investimento 1.1 Avviso M2 C1.1 I1.1 Linea di intervento B

5.6. Per completezza, quanto sopra indicato è ripreso nella seguente tabella:

n.	Oggetto	Soggetto a ribasso (S/N)	Importo
----	---------	--------------------------	---------

1	Lavori	Sì	€ 20.552.611,11
2	Progettazione	No	€ 335.740,75
3	Costo della manodopera	No	€ 3.110.660,81
4	Oneri per la sicurezza	No	€ 242.615,07
A) Importo a base di gara 1+2+3+4			€ 24.241.627,74

6. Prestazioni oggetto dell'Appalto Integrato

6.1. Le attività a carico dell'Appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

- (i) Progettazione Esecutiva dei lavori;
- (ii) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- (iii) esecuzione dei lavori.

Per ciò che concerne sia la componente di Progettazione Esecutiva, sia la componente lavori, il Contratto d'Appalto sarà **stipulato a corpo**.

6.2. La **Progettazione** Esecutiva si compone delle seguenti classi, categorie e valori, determinate come segue, sulla base di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016, le cui previsioni si applicano ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato I.13 del D. Lgs. n. 36/2023:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Importo
	Descrizione	
Edilizia	Progettazione esecutiva	€ 125.134,84
Impianti	Progettazione esecutiva	€ 78.683,63
Edilizia	Coordinamento funzioni specialistiche	€ 23.525,79
Viabilità	Progettazione esecutiva	€ 9.065,41
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 99.331,07
	TOTALE	€ 335.740,75

6.3. I concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente l'attività progettuale oggetto del livello di progettazione posto a base di gara e, quindi, accetta integralmente il PFTE. Il CSA contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del Progetto Esecutivo. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnico ed economica e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

6.4. I lavori che compongono l'Appalto Integrato risultano ripartibili all'interno delle seguenti categorie e classifiche:

Categoria	Declaratoria	Qualifica zione obbligat oria	Importo	classifica	%
OG1	Edifici civili ed industriali + oneri di sicurezza	Sì	7.712.487,88 + 242.615,07	VI	33,28
OG11	Impianti tecnologici	Sì	12.480.807,74	VII	52,21
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	Sì	1.682.910,05	IV	7,04
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Sì	613.887,11	III	2,57
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	Sì	1.173.179,14	III Bis	4,91

6.5. La categoria prevalente è la **OG11**, vale a dire quella che presenta un maggior valore, dato che non risulta presente nel Codice dei contratti pubblici, né nella disciplina derogatoria in tema di PNRR, una definizione di categoria prevalente e scorporabile.

6.6. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. f), punto 9), dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici, le lavorazioni ricadenti nelle categorie OG1, OG3, OG6 e OG9 costituiscono categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. n. 47/2014. In assenza di qualificazione in proprio da parte del concorrente, tali lavorazioni sono eseguibili in RTI con impresa qualificata, oppure sono subappaltabili integralmente a impresa qualificata. Il concorrente che dovesse ricorrere al subappalto qualificante per tale categoria di lavorazioni deve essere in possesso di qualificazione per pari importo con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 47/2014. In tal caso, il concorrente deve indicare espressamente nell'offerta di voler ricorrere al subappalto qualificante. È altresì ammesso l'avvalimento per le categorie OG1, OG3, OG6 e OG9.

7. Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto

7.1. Per i lavori in categoria OG11 e OG9 oggetto dell'Appalto Integrato vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37:

7.2. Il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 37/2008 da parte degli installatori è un requisito di esecuzione e non un requisito di partecipazione alla gara, tenuto conto che

l'attestazione di qualificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi ed ulteriori.

8. Amministrazione aggiudicatrice e Centrale di Committenza

La presente procedura di gara, a norma dell'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1.2, del D.L. n. 77/2021, è gestita dalla Centrale di Committenza C.U.C. C.L.U. quale soggetto aggregatore di riferimento.

Nel dettaglio, si segnala che:

(i) l'Amministrazione Aggiudicatrice è il Comune di Carpenedolo, con sede in Carpenedolo (BS), Piazza Europa 1 (Codice NUTS ITC47 – Codice ISTAT 017039)

Tel. 030 9697961 int. 4

PEC: protocollo@comune.carpenedolo.bs.it

Mail: servizitecnici@comune.carpenedolo.bs.it

Profilo committente: <https://www.comune.carpenedolo.bs.it>

Servizio competente: Area Tecnica

RUP dell'Amministrazione Aggiudicatrice: Ing. Cesare Guerini

(ii) la Centrale di Committenza è la C.U.C. C.L.U., con sede in Carpenedolo Piazza Europa 1 (Codice NUTS ITC47 – Codice ISTAT 017039)

Tel. 030 9697961 int. 7

PEC: suap-clu@pec.it

Mail: cuc-clu@comune.carpenedolo.bs.it

Profilo Centrale di Committenza: <https://www.comune.carpenedolo.bs.it>

RUP della Centrale di Committenza: Ing. Cesare Guerini

9. Piattaforma telematica e dotazioni tecniche per l'accesso alla gara

9.1. La CdC gestisce la procedura di gara utilizzando SINTEL, sistema al quale è possibile accedere all'indirizzo www.ariaspa.it. Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per quanto attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle "Guide per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" liberamente consultabili e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

9.2. È possibile formulare richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL contattando il Contact Center di ARIA tramite l'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. Gli operatori di SINTEL sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi. Alla Sezione "Strumenti di supporto"/"Domande frequenti", del sito internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e->

[procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti](#) sono, inoltre, disponibili le “Domande Frequenti”, che contengono specifiche e dettagliate indicazioni operative di supporto.

9.3. Tenuto conto di quanto indicato al punto 9.1 che precede, ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica minima di seguito indicata e, in ogni caso, conforme a quella richiesta da ARIA S.p.A. per il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma SINTEL. Gli operatori possono acquisire le necessarie informazioni circa la dotazione tecnica ed informatica richiesta ARIA S.p.A. nel manuale denominato “*Requisiti per l'accesso alle piattaforme Sintel Neca*”, consultabile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>. Resta inteso che è **onere degli operatori economici interessati, in attuazione del principio di autoresponsabilità, consultare costantemente il sito web di ARIA S.p.A. e relativa Piattaforma SINTEL al fine di verificare aggiornamenti o modifiche alle modalità, anche tecnico-informatiche, necessarie per accedere alla suddetta piattaforma e quindi partecipare alla presente procedura di gara.**

9.4. In ogni caso è indispensabile:

- (i) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- (ii) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- (iii) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- (iv) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - b) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - c) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

9.5. Si rammenta che **per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL**, così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale di ARIA S.p.A. all’indirizzo internet www.ariaspa.it nell’apposita sezione. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso credenziali CIE (Carta d’Identità Elettronica), attraverso IdPC, oppure utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

10. Chiarimenti

10.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno entro il 21/12/2023, in via telematica attraverso la sezione della piattaforma SINTEL riservata alla richiesta di chiarimenti per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, nell’interfaccia “Dettaglio” della singola procedura di gara.

10.2. Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né con altre modalità.

10.3. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 23/12/2023 mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma SINTEL per mezzo della funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara, nell’area pubblica della centrale di committenza regionale Aria spa www.ariaspa.it, nonché sul profilo della CdC seguente link:www.comune.carpenedolo.bs.it.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni della piattaforma SINTEL e del profilo del Comune di Carpenedolo al fine di avere evidenza delle risposte ai chiarimenti ed evitare così, in ragione del più ordinato svolgimento della procedura, superflue duplicazioni di richieste e risposte.

11. Tempistica della Progettazione Esecutiva e dell’esecuzione dei lavori

11.1. La Progettazione Esecutiva deve essere redatta e consegnata al fine dell’approvazione entro il termine perentorio di 120 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dalla data di avvio del servizio in pendenza di contratto.

11.2. Le eventuali integrazioni al Progetto Esecutivo, che non modifichino il PFTE, a seguito di richieste da parte dei soggetti titolari al rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, ai fini di un esito positivo delle risultanze dell’iter di approvazione devono essere redatte e consegnate all’Amministrazione Aggiudicatrice entro il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi dalla formale richiesta.

11.3. Le eventuali integrazioni al Progetto Esecutivo a seguito di primo esame del progetto consegnato da parte del soggetto preposto ad effettuare la verifica di cui all’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, ai fini di un esito positivo della stessa, devono essere redatte e consegnate alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi dalla formale richiesta.

Complessivamente l'attività di progettazione avrà una durata non superiore a **150 giorni naturali non consecutivi**.

11.4. Il termine per ultimare tutti i lavori è pari a **485 giorni naturali**, successivi e continui, decorrenti dalla consegna dei lavori. Per la disciplina specifica relativa alla consegna dei lavori e alla connessa decorrenza del termine in questione si rimanda al CSA.

12. Soggetti ammessi ed indicazioni relative alle forme di partecipazione

12.1. Gli operatori economici interessati possono presentare offerta, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dagli artt. 65, 66, 67 e 68 del D. Lgs. n. 36/2023 e all'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 Codice dei contratti pubblici.

12.2. Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

12.3. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Per ragioni di chiarezza e trasparenza verso gli operatori economici, si segnala che anche la previsione sopra riportata è tratta, nell'attuale prima fase di applicazione del D. Lgs. n. 36/2023, dal Bando Tipo n. 1 approvato da ANAC con determina n. 309 del 27 giugno 2023.

Tuttavia, si segnala che negli artt. 65, 67 e 68 del Codice dei contratti pubblici non è presente nessuna indicazione espressa in ordine al dovere di indicazione di consorziati esecutori nel caso di consorzi ordinari.

Pertanto, sussistendo un dubbio interpretativo ed applicativo non risolvibile attraverso i lavori preparatori e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali su tale aspetto, in applicazione dei principi declinati dagli artt. 3, 4 e 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e del più ampio concetto di libertà delle forme giuridiche di partecipazione, si ritiene che possa essere ammissibile anche la partecipazione di un consorzio ordinario che indichi alcuni consorziati per l'esecuzione dei lavori.

12.4. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

12.5. Gli operatori economici interessati che intendono partecipare nella forma del raggruppamento temporaneo possono presentare offerta secondo le seguenti due modalità:

- (i) raggruppamento temporaneo già costituito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; oppure
- (ii) nella forma del raggruppamento temporaneo da costituire in vista dell'aggiudicazione della procedura di gara.

In entrambi i casi, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà essere presentato un impegno,

sottoscritto da parte di tutti i componenti del costituendo raggruppamento, a conferire il suddetto mandato ad uno di essi che assumerà il ruolo di mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto degli altri operatori.

12.6. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

12.7. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- (i) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- (v) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- (vi) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

12.8. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

12.9. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- (i) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- (ii) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- (iii) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- (iv) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

13. Requisiti di ordine generale, obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Appalto Integrato al PNRR e self cleaning

13.1. Gli operatori economici interessati a formulare offerta devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- (i) assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- (ii) assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- (iii) assenza di ragioni comportanti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

13.2. In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

13.3. Tenuto conto che l'Appalto Integrato ricade nell'ambito del PNRR, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

- (i) agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;
- (vii) a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
- (viii) a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di partecipazione, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (30%) sia all'occupazione femminile (30%), tenendo conto della scarsa incidenza

dell'occupazione femminile nel mercato di riferimento. Tenuto conto di quanto evidenziato dalle Linee Guida oggetto del Decreto 7 dicembre 2021, tale obbligo si ritiene assolto:

- (a) nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, attraverso l'impegno ad assumere personale a norma dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 reso dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso;
- (b) nel caso di consorzio stabile, attraverso l'impegno ad assumere personale a norma dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 reso dal consorzio e/o dalla consorziata indicata come esecutrice.

13.4. Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021.

13.5. Sono esclusi, in base all'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che abbiano violato l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 citato. L'esclusione opera per un periodo di dodici mesi dalla violazione di detto obbligo.

13.6. A tutti gli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "*non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali*" c.d. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

13.7. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

- (i) ove aggiudicatari della procedura di affidamento, e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- (ix) garantire l'applicazione dei CCNL di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- (x) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

13.8. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 in tema di irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

13.9. Tale meccanismo può operare sia per circostanze verificatesi prima della presentazione dell'offerta oppure anche successivamente a tale momento. Il primo caso è regolato dal comma 3 dell'art. 96 del Codice dei contratti pubblici, mentre il secondo caso è regolato dal comma 4 dell'art. 96 del menzionato Codice dei contratti pubblici. A tal fine possono rilevare il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la

dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La valutazione delle misure adottate e comunicate dall'operatore economico viene effettuata in contraddittorio e tiene conto dei parametri indicati nel comma 6 dell'art. 96 del Codice dei contratti pubblici. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute intempestive o insufficienti, la stazione appaltante ne darà motivata comunicazione all'operatore economico, disponendo l'esclusione della relativa offerta. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

13.10. Nel caso di concorrenti in forma di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, si applica l'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.

14. Indicazioni generali relative ai requisiti speciali e mezzi di prova

14.1. Tenuto conto che oggetto della presente procedura è l'affidamento di un Appalto Integrato, gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di seguito indicati, con riferimento all'esecuzione delle attività di Progettazione Esecutiva e di esecuzione dei lavori.

14.2. La qualificazione alla presente procedura può avvenire attraverso il possesso di attestazione SOA in corso di validità da cui risulti anche la qualificazione per prestazioni di progettazione. In tal caso, dovrà essere indicato lo staff di progettazione in possesso dei requisiti per procedere alla progettazione. A norma dell'art. 30, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici, qualora gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, gli operatori economici, anche se attestati per prestazioni di progettazione, devono qualificarsi (a) attraverso la costituzione di raggruppamento temporaneo con soggetti di cui all'art. 66 del Codice dei contratti pubblici in possesso dei requisiti non posseduti dal proprio staff oppure (b) tramite l'indicazione di soggetti di cui all'art. 66 del Codice dei contratti pubblici, in possesso dei requisiti non posseduti dal proprio staff.

14.3. Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA per sola costruzione, a norma dell'art. 30, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici, possono qualificarsi (a) attraverso la costituzione di raggruppamento temporaneo con soggetti di cui all'art. 66 del Codice dei contratti pubblici oppure (b) tramite l'indicazione di soggetti di cui all'art. 66 del Codice dei contratti pubblici.

14.4. L'indicazione del soggetto che svolgerà l'attività di progettazione, qualora non venisse costituito raggruppamento temporaneo, dovrà emergere in sede di domanda di partecipazione.

14.5. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali di cui ai successivi punti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

15. Requisiti dell'operatore economico che esegue sia l'attività di progettazione, sia i lavori

15.1. Gli operatori economici interessati, oltre ai requisiti di carattere generale di cui al punto 13 che precede, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- (i) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- (ii) ove applicabile, iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro.

15.2. Gli operatori economici interessati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per progettazione e costruzione oppure per costruzione in categorie e classifiche idonee con riferimento alle categorie e classifiche indicate al punto 6 che precede e di seguito riportate per immediatezza di consultazione:

- (i) **categoria prevalente: OG11, classifica VII;**
- (ii) **categoria scorporabile e subappaltabile: OG1, classifica VI;**
- (iii) **categoria scorporabile e subappaltabile: OG3, classifica IV;**
- (iv) **categoria scorporabile e subappaltabile: OG6, classifica III;**
- (v) **categoria scorporabile e subappaltabile: OG9, classifica III Bis.**

15.3. Si applicano le disposizioni dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici.

15.4. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, del menzionato Allegato II.12.

16. Requisiti dei progettisti

16.1. Gli operatori economici interessati alla presente procedura e dotati di qualificazione per la sola esecuzione oppure, nel caso in cui siano dotati anche di qualificazione per progettazione, laddove i requisiti richiesti nel presente bando per le attività di progettazione non sia dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, possono alternativamente:

- (i) costituire raggruppamento ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici con uno dei soggetti indicati all'art. 66, del Codice medesimo, in possesso dei requisiti di seguito indicati;
- (ii) indicare dei soggetti contemplati all'art. 66, comma 1, del Codice in possesso dei requisiti che seguono.

16.2. In conformità a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto incaricato delle attività di progettazione, il servizio dovrà essere espletato da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali di seguito richieste, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di gara con la specificazione delle rispettive competenze professionali. Sono quindi richiesti i seguenti requisiti di idoneità di cui all'Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici:

1	progettazione delle opere edili, categoria E.22: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in architettura ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Architettura o equipollente, con iscrizione all'Albo Professionale
2	progettazione delle opere strutturali, categoria S.04 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Civile LM 23 o Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM 24 o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale.
3	progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.01 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.
4	progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.02- Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.
5	progettazione degli impianti elettrici speciali, categoria IA.03 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale meccanico o elettrico e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica o elettrica, iscritti all'Albo professionale
6	abilitazione all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008
7	iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984) (professionista antincendio)
8	Giovane professionista - architetto o ingegnere laureato di età inferiore a 36 anni, abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 anni addetto alla collaborazione e allo sviluppo della progettazione (solo in caso di RTP)
9	BIM Manager, in possesso della relativa certificazione rilasciata da Ente Accreditato

(i) professionista singolo:

- a.** progettazione delle opere edili, categoria E.22: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in architettura ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Architettura o equipollente, con iscrizione all'Albo Professionale

- b.** progettazione delle opere strutturali, categoria S.04- diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Civile LM 23 o Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM 24 o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale.
 - c.** progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.01 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.
 - d.** progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.02- Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.
 - e.** progettazione degli impianti elettrici speciali, categoria IA.03 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale meccanico o elettrico e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica o elettrica, iscritti all'Albo professionale
 - f.** Professionista abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008
 - g.** iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984) (professionista antincendio);
 - h.** possesso della certificazione rilasciata da Ente Accreditato per qualifica non inferiore a BIM Manager
- (ii)** studio associato, con riferimento al professionista o ai professionisti associati che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:
- a.** progettazione delle opere edili, categoria E.22: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in architettura ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Architettura o equipollente, con iscrizione all'Albo Professionale
 - b.** progettazione delle opere strutturali, categoria S.04- diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Civile LM 23 o Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM 24 o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale.
 - c.** progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.01 - diploma di

laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.

- d.** progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.02- Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.
- e.** progettazione degli impianti elettrici speciali, categoria IA.03 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale meccanico o elettrico e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica o elettrica, iscritti all'Albo professionale
- f.** Professionista abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008
- g.** iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984) (professionista antincendio);
- h.** possesso della certificazione rilasciata da Ente Accreditato per qualifica non inferiore a BIM Manager

(iii) società di professionisti:

- a.** organigramma conforme all'art. 35 dell'Allegato II.12 al Codice;
- b.** con riferimento al professionista o ai professionisti che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:
 - progettazione delle opere edili, categoria E.22: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in architettura ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Architettura o equipollente, con iscrizione all'Albo Professionale
 - progettazione delle opere strutturali, categoria S.04- diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Civile LM 23 o Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM 24 o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale.
 - progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.01 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere

impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.

- progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.02- Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.
- progettazione degli impianti elettrici speciali, categoria IA.03 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale meccanico o elettrico e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica o elettrica, iscritti all'Albo professionale
- Professionista abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008
- iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984) (professionista antincendio);
- possesso della certificazione rilasciata da Ente Accreditato per qualifica non inferiore a BIM Manager

iv) società di ingegneria:

- a.** organigramma conforme all'art. 36 dell'Allegato II.12 al Codice;
- b.** direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 al Codice;
- c.** con riferimento al professionista o ai professionisti che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:
 - progettazione delle opere edili, categoria E.22: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in architettura ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Architettura o equipollente, con iscrizione all'Albo Professionale
 - progettazione delle opere strutturali, categoria S.04- diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Civile LM 23 o Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM 24 o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale.
 - progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.01 -

diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.

- progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.02- Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.
- progettazione degli impianti elettrici speciali, categoria IA.03 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale meccanico o elettrico e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica o elettrica, iscritti all'Albo professionale
- Professionista abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008
- iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984) (professionista antincendio);
- possesso della certificazione rilasciata da Ente Accreditato per qualifica non inferiore a BIM Manager

v) altri soggetti abilitati a svolgere servizi di ingegneria e architettura:

- a.** organigramma conforme all'art. 37 dell'Allegato II.12 al Codice;
- b.** direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 dell'Allegato II.12 al Codice;
- c.** con riferimento al professionista o ai professionisti che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:
 - progettazione delle opere edili, categoria E.22: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in architettura ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Architettura o equipollente, con iscrizione all'Albo Professionale
 - progettazione delle opere strutturali, categoria S.04- diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria ovvero Laurea Specialistica (LS) ora

denominata Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Civile LM 23 o Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM 24 o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale.

- progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.01 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria o equipollente con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.
 - progettazione degli impianti meccanici a fluido, categoria IA.02- Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale in meccanica e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica, iscritti all'Albo professionale.
 - progettazione degli impianti elettrici speciali, categoria IA.03 - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ingegneria o Laurea Triennale di primo livello in Ingegneria con iscrizione all'Albo Professionale. Si precisa che è ammessa l'equipollenza dell'ingegnere impiantistico meccanico con il perito industriale meccanico o elettrico e il perito industriale laureato con specializzazione meccanica o elettrica, iscritti all'Albo professionale
 - Professionista abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008
 - iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984) (professionista antincendio);
 - possesso della certificazione rilasciata da Ente Accreditato per qualifica non inferiore a BIM Manager
- vi) Nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, si applica quanto indicato all'art. 38 dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Si applica l'art. 67 del Codice dei contratti pubblici.
- vii) Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal raggruppamento, con riferimento al professionista o ai professionisti indicati come svolgenti le prestazioni che precedono. Si applica l'art. 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

16.3. La presenza di un geologo può essere garantita in una delle seguenti forme:

- (i) componente di un raggruppamento temporaneo;
- (ii) associato di una associazione tra professionisti;
- (iii) socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;
- (iv) dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

16.4. Per la comprova del requisito di iscrizione ai competenti ordini professionali (es.: ingegnere, architetto, geologo, perito), sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione

16.5. Per la comprova del requisito di abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8, l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti

16.6. Per la comprova del requisito della presenza di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti ai sensi Decreto Ministeriale 05/08/2011 Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

16.7. Per la comprova del requisito della presenza di un B.I.M. manager, l'operatore economico deve presentare la certificazione acquisita.

16.8. Per la comprova del requisito del direttore tecnico per le società di ingegneria si chiede il nominativo, data e numero di iscrizione all'albo professionale e per quanto rinvenibile nella Visura camerale si rimanda a quanto indicato sopra.

16.9. Non è richiesta l'assunzione degli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 in capo ai progettisti semplicemente indicati ai sensi dell'art. 59 del Codice.

16.10. Gli operatori economici che svolgeranno attività di progettazione devono possedere i seguenti requisiti (stabiliti in conformità all'art. 100, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023) di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

- (i) **fatturato globale pari ad Euro 670.000,00 (Euro seicentotantamila/00), maturato con riferimento agli ultimi tre esercizi dell'operatore economico (pari a due volte l'importo dell'affidamento).** A tal proposito, si evidenzia, per ragioni collaborative, che l'art. 100, comma 11, del Codice dei contratti pubblici attualmente applicabile fa riferimento al concetto dell'ultimo triennio per identificare il periodo di maturazione del requisito. Tuttavia, per evitare che si verificano violazioni del principio di massima partecipazione, in base ai principi di cui agli artt. 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene che il triennio debba essere inteso quali ultimi tre esercizi chiusi, in modo che possano concorrere anche gli operatori che hanno un esercizio non coincidente con l'anno solare.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- (a) per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- (b) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- (c) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario, il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente del raggruppamento, ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, deve dimostrare di avere il requisito in discorso in misura proporzionale alla quota di attività che verrà assunta dallo stesso.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, possono far valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

- (ii) **aver eseguito, nel triennio precedente la data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi, per ciascuna classe e categoria di progettazione**, a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario, il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente del raggruppamento, ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, deve dimostrare di avere il requisito in discorso in misura proporzionale alla quota di attività che verrà assunta dallo stesso.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, possono far valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

16.11. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

16.12. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

16.13. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e architettura devono intendersi oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel triennio di riferimento.

16.14. Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Le considerazioni di cui sopra, applicabili -per quanto di interesse nella presente procedura, alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", non appaiono di regola estensibili alla categoria "impianti", in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

16.15. In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve essere specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente, alla quale devono corrispondere proporzionali quote di requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

16.16. La comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale avviene, per committenze pubbliche, tramite attestazione di buon esito rilasciate dal committente che deve espressamente indicare l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. Nel caso di committenze private, la comprova avviene tramite certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente, con espressa indicazione dell'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell'importo, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.

16.17. In attuazione di quanto previsto dall'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, **in caso di progettisti in raggruppamento temporaneo**, occorre prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione. Ai sensi dell'art. 39 c. 2 lett. b) dell'allegato II.12 del Codice dei Contratti, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

- (i) un libero professionista singolo o associato;
- (ii) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- (iii) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla precedente lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla precedente lettera b), se costituito in forma societaria.

Con riferimento alla “presenza” del giovane professionista nel raggruppamento temporaneo quale progettista, si precisa che è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata l'effettiva presenza come progettista del gruppo di lavoro, di un professionista iscritto all'albo da meno di 5 anni, senza la necessità che sia inserito nel raggruppamento quale componente/mandante (Consiglio di Stato (Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680, TAR Abruzzo Sez. I, 30 maggio 2018, n. 228 e delibera ANAC n. 206 del 26 febbraio 2020 in continuità con il proprio precedente orientamento (parere AVCP n. 209/2012, parere n. 158 del 27 settembre 2012 e n. 84 del 5 maggio 2012).

16.18. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, lett. b), dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettera e), del Codice, il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'art. 37, comma 2, lett. a), del menzionato Allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale.

16.19. Nel caso di progettisti appartenenti ad un altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. In caso di partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.

17. Avvalimento

17.1. I concorrenti possono soddisfare la richiesta di possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (esclusivamente per le prestazioni per le quali è ammissibile) mediante avvalimento, come disciplinato dall'articolo 104 del Codice.

1.2. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

17.2. L'ausiliaria deve:

- (i) possedere i requisiti di ordine generale previsti al punto 13 che precede, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- (ii) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'avvalente.

17.3. Il concorrente deve allegare alla propria offerta il contratto di avvalimento nel quale sono specificate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità (che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti).

17.4. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

17.5. L'ausiliario, ove l'avvalimento abbia funzione premiale, non può partecipare alla gara contestualmente all'ausiliato, pena l'esclusione di entrambi i concorrenti.

17.6. Qualora sussistano ragioni di esclusione in capo all'ausiliario, il concorrente sostituisce l'ausiliario stesso entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento con riferimento al nuovo ausiliario. Nel caso di inottemperanza, il concorrente è escluso dalla gara, qualora l'avvalimento sia necessario per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione. Nel caso di avvalimento funzionale al miglioramento dell'offerta tecnica, la circostanza verrà segnalata alla Commissione giudicatrice, affinché non tenga conto dei requisiti prestati ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

17.7. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione ad ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. Anche in tal caso, l'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

17.8. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

17.9. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore del concorrente nei limiti dei requisiti prestati. Il certificato di esecuzione è rilasciato all'operatore economico che partecipa come concorrente.

17.10. Per tutto quanto non espressamente previsto, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

18. Subappalto

18.1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. L'appaltatore dovrà dunque necessariamente eseguire in proprio le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 in misura prevalente rispetto al valore della stessa.

18.2. Quanto alle attività di progettazione, il subappalto non è ammesso, salvo quanto specificato di seguito. Le attività tecniche oggetto di affidamento in questione comportano infatti una responsabilità diretta del progettista e degli altri soggetti coinvolti e quindi l'impossibilità di affidare a terzi, se non per prestazioni marginali, le attività oggetto di affidamento. Possono comunque essere oggetto di subappalto le prestazioni relative per indagini geologiche,

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

18.3. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

18.4. I concorrenti che intendono fare ricorso al subappalto devono darne indicazione in sede di DGUE. Diversamente, non sarà possibile autorizzare in fase di esecuzione dell'Appalto Integrato eventuali istanze di subappalto.

18.5. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

18.6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

18.7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

18.8. Per quanto non previsto, si rimanda al capitolato speciale d'appalto e all'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

19. Garanzia per la partecipazione alla procedura

19.1. L'Appalto ha un valore superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Per tale ragione, unitamente all'assenza di disposizioni derogatorie previste in campo PNRR per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore dell'affidamento, relativo alla sola componente dei lavori, tenendo conto che la garanzia provvisoria non è richiesta per le prestazioni di progettazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. Di conseguenza, l'importo della garanzia provvisoria risulta essere pari ad Euro **468.117,78** = (vale a dire, il 2% del valore complessivo della componente lavori dell'Appalto Integrato risultante pari a Euro **23.905.866,99**).

19.2. Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

19.3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- (i) sotto forma di cauzione mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Comunale;

- (ii) sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

17.4 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/impres_e_jsp/HomePage.jsp

17.5 La garanzia fideiussoria deve:

- (iii) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- (iv) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- (v) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193. A questo proposito, si ritiene applicabile tale decreto ministeriale in quanto ha abrogato il D.M. 31 del 19 gennaio 2018 che sembrerebbe essere stato erroneamente menzionato nell'art. 225, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023;
- (vi) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- (vii) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - d. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

19.4. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice, la garanzia fidejussoria deve essere emessa e firmata digitalmente.

19.5. In caso di bonifico, il concorrente deve inserire sulla piattaforma SINTEL il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà

produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

19.6. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente, anche in forma plurisoggettiva (consorzi, raggruppamenti, reti), dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e/o certificazioni richiesti dalla norma menzionata e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

19.7. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria a condizione che sia stata già costituita nella sua integrità prima della presentazione dell'offerta.

In funzione di quanto indicato nel Bando-Tipo n. 1/2023, si segnala che secondo ANAC non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

19.8. La garanzia provvisoria del soggetto aggiudicatario dovrà essere mantenuta in corso di validità ed escutibile fino alla stipulazione del contratto, con oneri a carico dell'aggiudicatario. Le garanzie provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate unitamente alla comunicazione dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione.

20. Garanzia definitiva

20.1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva relativa all'esecuzione del contratto, pari al 10% dell'importo del contratto (la "Garanzia Definitiva").

20.2. L'importo della Garanzia Definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, sussistendone i presupposti ivi previsti e può essere aumentata secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

20.3. La Garanzia Definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

20.4. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

20.5. Si applica l'art. 117 del Codice dei contratti pubblici

20.6. La garanzia definitiva prestata sotto forma di polizza fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con del D.M. 16 settembre 2022, n. 193, per le ragioni indicate al precedente punto 17.5 iii).

21. Sopralluogo

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020 (ancora in vigore sino al 31 dicembre 2023) non si ritiene obbligatorio per la formulazione dell'offerta che i partecipanti alla procedura effettuino un sopralluogo assistito, ma che comunque debbano prendere visione in autonomia delle aree interessate, non delimitate da recinzioni e site in luogo aperto.

22. Verifica dei requisiti e pagamento del contributo a favore dell'ANAC

22.1. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica indicati, rispettivamente, ai punti 13, 15, 16 che precedono, devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

22.2. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo l'ammontare e le modalità stabilite con apposita delibera da parte di ANAC reperibile sul sito web www.anticorruzione.it.

22.3. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la Stazione Appaltante richiede, ai sensi dell'art. 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

23. Modalità e termine di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

23.1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SINTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse. L'offerta e tutta la documentazione prodotta dai concorrenti deve essere sottoscritta con firma digitale. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

23.2. L'offerta **deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30 dicembre 2023, a pena di irricevibilità.**

23.3. SINTEL non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SINTEL. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. La

Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma SINTEL e a inviare tempestivamente i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

23.4. I requisiti tecnici relativi ai formati dei *file* accettabili dalla piattaforma alle dimensioni massime degli stessi sono definiti nei manuali di utilizzo della Piattaforma stessa, che possono essere consultati all'indirizzo web di cui al punto 9 che precede.

23.5. La procedura di invio dell'offerta si articola in cinque passaggi (Step 1 – Busta Amministrativa; Step 2 – Busta Tecnica; Step 3 – Busta Economica; Step 4 – Firma digitale dell'offerta; Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta), tutti necessari per il positivo esito della fase di trasmissione alla Stazione Appaltante e da condursi secondo la sequenza stabilita dalla Piattaforma. L'offerta si compone delle buste telematiche di seguito elencate, contenenti:

- (i) Busta Telematica Amministrativa: documentazione amministrativa
- (ii) Busta Telematica Tecnica: offerta tecnica
- (iii) Busta Telematica Economica: offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- (i) l'offerta è vincolante per il concorrente;
- (ii) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;

Prima dell'invio tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti dall'operatore economico in formato pdf.

L'operazione di conversione, ove determini la generazione di un *file* corrotto o in parte inutilizzabile, è e resta di esclusiva responsabilità dell'operatore economico offerente.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

18.2 L'offerta vincola il concorrente **per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, potrà essere richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Nel caso di proroga del termine di validità dell'offerta, i concorrenti che confermeranno la validità della propria offerta dovranno altresì estendere la validità della garanzia provvisoria in modo che la stessa sia costantemente mantenuta valida ed efficace.

23.6. Non sarà ritenuta valida e non sarà ammessa alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente.

24. Contenuto della Busta Telematica Amministrativa

Nella Busta Telematica Amministrativa, presente sulla Piattaforma SINTEL, l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione:

- (i) domanda di partecipazione, contenente anche le dichiarazioni integrative al DGUE ed eventuale procura (secondo modalità di cui al punto 25);
- (ii) DGUE (secondo modalità di cui al punto 26);
- (iii) Istanza partecipazione professionisti (Allegato A1);
- (iv) Dichiarazione modello privacy;
- (v) Autodichiarazione avvenuto sopralluogo con compilazione del modello denominato Allegato sopralluogo;
- (vi) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore ed eventuale documentazione a comprova della riduzione operata sull'importo minimo richiesto (secondo modalità di cui al punto 19 che precede);
- (vii) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (di cui al precedente punto 22.2 che precede);
- (viii) documentazione in caso di avvalimento, ove applicabile (secondo modalità di cui al punto 17 e 27);
- (ix) PassOE (secondo modalità di cui al punto 28);
- (x) documentazione per i concorrenti con forma plurisoggettiva (si veda il punto 29).
- (xi) Attestazioni SOA;
- (xii) Eventuale documentazione a corredo della istanza di partecipazione;

25. Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative al DGUE ed eventuale procura

25.1. La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto dovrà essere predisposta secondo il modello di cui all'Allegato A. La domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, integrative del DGUE di seguito indicate:

- (i) dati identificativi del concorrente;
- (ii) forma giuridica di partecipazione alla gara;
- (iii) dichiarazione di voler ricorrere all'avvalimento, fermi i limiti indicati all'art. 15 che precede;
- (iv) indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 14 del presente disciplinare;
- (v) dichiarazione sulla sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indicazione delle misure di self-cleaning adottate, oppure dimostrazione dell'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta;
- (vi) dichiarazione di accettazione degli impegni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 richiamati al punto 13 che precede;
- (vii) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 39/2013;

- (viii) dichiarazione di non incorrere in nessuna delle situazioni previste dal Regolamento UE 576/2022 e nella Decisione UE 578/2022;
- (ix) dichiarazioni circa le posizioni previdenziali ed assistenziali aperte e CCNL applicato e relativo codice alfanumerico;
- (x) in caso di operatore con più di 50 dipendenti, dichiarazione di avvenuta redazione rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità, con attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità (allegare, a pena di esclusione, rapporto e attestazione);
- (xi) dichiarazione di assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30 per cento all'occupazione femminile;
- (xii) dichiarazione di essere consapevole dei seguenti obblighi derivanti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021, nel caso di aggiudicazione:
 - a) in caso di operatore con un numero di dipendenti da 15 a 50, a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la relazione di genere prevista dall'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, trasmettendola anche alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
 - b) in caso di operatore con un numero di dipendenti da 15 a 50, a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione sul rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista dall'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, trasmettendola anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
- (xiii) di confermare, come da DGUE e in conformità all'art. 17 della Legge n. 68/1999, il rispetto delle norme in tema di diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- (xiv) dichiarazione circa il titolare effettivo o i titolari effettivi;
- (xv) accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute in tutti gli atti posti in gara;
- (xvi) accettazione incondizionata dell'attività progettuale oggetto del livello di progettazione posto a base di gara e, quindi, accettazione integrale del PFTE;
- (xvii) dichiarazione di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- (xviii) dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- (xix) dichiarazione di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono

avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;

(xx) dichiarazione di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;

(xxi) dichiarazione di accettazione del patto di integrità regionale.

25.2. Si precisa che la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituenti, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

25.3. In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, i concorrenti dovranno presentare copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza che indichi un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

25.4. In caso di consorzio ordinario già costituito, dovrà essere presentata copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

25.5. In caso di consorzi stabili, la domanda di partecipazione deve essere presentata dal consorzio e dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i del servizio.

25.6. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

25.7. Nel caso (a) di partecipazione di operatori in raggruppamento temporaneo con operatori economici che si occuperanno dell'attività di progettazione oppure nel caso (b) di operatori economici unicamente esecutori dei lavori che ritengano di indicare operatori per l'attività di Progettazione Esecutiva, oltre alla domanda di partecipazione sopra indicata dovrà essere allegata anche la domanda di partecipazione/dichiarazioni per progettisti. A tal fine potrà essere utilizzato il modello di cui all'Allegato A1 che riprende le dichiarazioni sopra indicate, nonché quelle connesse all'Allegato II.12 al Codice.

26. Documento di gara unico europeo

26.1. Il concorrente compila il DGUE relativo a tutti i soggetti partecipanti e componenti i diversi operatori plurisoggettivi.

26.2. Per la cui compilazione del DGUE dovranno seguirsi le linee guida impartite dal MIT. Viene comunque messo a disposizione dei concorrenti il file MODELLO DGUE AGGIORNATO.

Il DGUE deve essere presentato da:

- (i) operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- (ii) operatori economici mandatarî che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- (iii) operatori economici mandanti che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- (iv) operatore economico ausiliario in caso di avvalimento;
- (v) l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
- (vi) i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o costituendi;
- (vii) ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;
- (viii) le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- (ix) gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
- (x) gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila.

26.3. La compilazione del DGUE è richiesta anche all'eventuale progettista indicato ai soli fini dell'eventuale dimostrazione dei requisiti dallo stesso posseduti.

27. Documentazione in caso di avvalimento

27.1. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- (i) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- (ii) le dichiarazioni integrative al DGUE circa il possesso dei requisiti di carattere generale (è possibile fare riferimento alle dichiarazioni di cui all'Allegato A, per quanto applicabili), compresa la dichiarazione di non partecipare alla gara sotto altra forma in caso di avvalimento premiale;
- (iii) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse;
- (iv) il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 104 del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nonché il relativo prezzo.
- (v) Il PassOE del concorrente, con la componente dell'ausiliaria.

27.2. Nel caso di contratto di avvalimento per migliore l'offerta tecnica, il contratto di avvalimento (punto iv che precede) e la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (punto iii che precede), contenente l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione vanno inseriti non in busta amministrativa, ma in busta tecnica, al fine di non rendere noti elementi dell'offerta tecnica prima dell'apertura della stessa.

28. Documento PassOE

Il documento denominato PassOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al sistema FVOE consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

29. Documentazione ulteriore per gli operatori economici plurisoggettivi

29.1. Ai concorrenti che partecipano alla procedura in forma raggruppamento temporaneo già costituito è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

- (i) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- (ii) dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

29.2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti, è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

- (i) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- (ii) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

29.3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti è richiesta la presentazione di apposita dichiarazione da rendere potendo utilizzare a tal fine il modello oggetto dell'Allegato B attestante:

- (i) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- (ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- (iii) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

29.4. Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

- (i) contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- (ii) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- (iii) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

29.5. Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

- (i) contratto di rete;
- (ii) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- (iii) dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

29.6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, si applica quanto previsto ai precedenti punto 29.1 o 29.3.

30. Contenuto della Busta Telematica Offerta Tecnica

30.1. Nell'apposito campo "*Offerta tecnica*" presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la propria offerta tecnica.

30.2. L'offerta tecnica dovrà essere composta da:

"relazione tecnica", suddivisa in capitoli e paragrafi che rispettino l'ordine risultante dai criteri e sottocriteri di valutazione indicati nella tabella riportata al successivo art. 33. La relazione tecnica, comprensiva di eventuali allegati, non dovrà superare complessivamente le 25 facciate formato A4, carattere arial altezza 10, interlinea singola. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio e sottocriterio.

Eventuali copertina, indice, schemi grafici e le copie delle certificazioni possedute non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate ammesse.

Le pagine in eccesso alle 25 facciate non saranno esaminate dalla commissione giudicatrice.

- (i) Le schede riassuntive degli interventi di cui al criterio premiale 1.a (della tabella dei criteri riportata nelle successive pagine) non rientrano nel conto delle 25 facciate.

30.3. (*In caso di avvalimento funzionale al miglioramento dell'offerta tecnica*), all'offerta tecnica deve, altresì, essere allegato, a pena di mancata valutazione del/dei requisito/i oggetto di avvalimento:

- (i) il contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria e dall'impresa e dall'impresa avvalente;
- (ii) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse;

30.4. Ciascun documento dovrà essere sottoscritto digitalmente e compresso in unico file formato .zip, .rar, o altri software di compressione dei dati. Il file compresso, da allegare in piattaforma, deve essere sottoscritto digitalmente.

30.5. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione tecnica a base di gara. L'offerta tecnica deve rispettare altresì le condizioni minime contrattuali desumibili dalla documentazione contrattuale e dal disciplinare di gara

30.6. L'offerta tecnica pena l'esclusione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

L'offerta è sottoscritta digitalmente come segue:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

30.7. Nell'apposito campo "*segretazione dell'offerta tecnica*" a norma dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice nel comporre la propria offerta tecnica si invitano i concorrenti ad allegare apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente, contenente una dichiarazione firmata contenente i dettagli e le parti specifiche dell'offerta tecnica coperti espressione di segreti tecnici e commerciali, argomentando in modo congruo e pertinente le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta non sarebbero divulgabili.

Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di istanza di accesso agli atti, di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente eventuali integrazioni. Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione che precede, al fine di agevolare e rendere maggiormente efficiente la fase conclusiva della procedura oggetto del presente disciplinare, ove potrebbero essere avanzate istanze di accesso agli atti.

31. Contenuto della Busta Telematica Offerta Economica

31.1. L'offerta economica deve essere presentata attraverso la compilazione sulla Piattaforma SINTEL dei seguenti appositi campi:

- (i) il ribasso unico percentuale offerto, per la realizzazione dei lavori, sull'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 20.552.611,11.

- (ii) alla voce “**della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico**”, il concorrente dovrà indicare, pena l’esclusione automatica senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, comma 9 del Codice, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, compresi nell’Offerta. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- (iii) alla voce “**costi del personale**”, il concorrente dovrà indicare, pena l’esclusione automatica senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi della manodopera, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, compresi nell’Offerta, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

31.2. Al termine della compilazione e di tutti gli inserimenti, al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma SINTEL genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Anche l’offerta economica dovrà essere strutturata in file in formato .pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firme PADES o firme CADES, in quanto formati accettati dalla piattaforma SINTEL.

31.3. Nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” presente a sistema, il concorrente dovrà inserire l’importo definito dalla stazione appaltante non soggetto a ribasso, pari complessivamente a € **3.689.016,63** dato dalla somma di € **335.740,75** (compenso per la progettazione, non soggetto a ribasso), di € **242.615,07** (oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) ed euro **3.110.660,81** (per costi stimati della manodopera, non soggetti a ribasso). Come già specificato al precedente punto 3.3, la denominazione del campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” presente in SINTEL è una descrizione non modificabile dalla stazione appaltante, ma è l’unica che può contenere costi non soggetti a ribasso. La Piattaforma Sintel non è infatti ancora aggiornata alla Legge 49/2023. **Nel peculiare caso di specie, dunque, si segnala che la denominazione del campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” presente in SINTEL dovrà essere letta ed intesa come “Costi della sicurezza derivanti da interferenza e compenso per la progettazione non soggetto a ribasso per legge su equo compenso”.**

31.4. È necessario, per ragioni informatiche effettuare l’upload in SINTEL del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nel “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici”, scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.ariaspa.it

31.5. Il documento di offerta deve essere sottoscritto digitalmente dagli stessi soggetti che, ai sensi del precedente art. 30, devono sottoscrivere l’offerta tecnica.

31.6. In caso di discordanza tra i valori indicati nella piattaforma SINTEL e quelli contenuti nel documento d’offerta avranno prevalenza i secondi.

32. Criterio di aggiudicazione

32.1. Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’articolo 108,

comma 2, lettera e) del Codice dei contratti pubblici, tenendo tuttavia fermo l'importo delle attività di progettazione, per le regioni indicate all'art. 5 che precede.

32.2. Per la valutazione delle offerte verrà applicato il metodo aggregativo compensatore applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

offerta tecnica	80 punti
offerta economica	20 punti

32.3. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva.

33. Criteri di valutazione delle offerte

33.1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

TABELLA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGIO TECNICO							
n.	Criterio di valutazione	Punteggio massimo		Sub-criterio di valutazione	Punt. D massimo	Punt. Q massimo	Punt. T massimo
1	<p>PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA TECNICA DESUNTE DA INTERVENTI ANALOGHI</p> <p>(mediante presentazione di schede relative a massimo due interventi significativi svolti, attinenti all'oggetto di incarico, riguardanti opere appartenenti alla categoria OG11.</p> <p>A ciascuna di tali schede potranno essere acclusi un massimo di tre allegati tecnici, contenenti disegni, documentazione grafica o fotografica)</p>	22	1.a	<p>Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione aggiudicatrice dal punto di vista tecnico, ingegneristico e ambientale e grado di pertinenza, analogia e omogeneità degli interventi analoghi realizzati rispetto all'intervento oggetto di affidamento.</p> <p>Saranno prese in considerazione le migliori soluzioni tecnologiche e costruttive sotto il profilo della tecnica ingegneristica applicate, anche sotto il profilo dell'innovazione e dell'efficienza dei livelli prestazionali e in relazione all'originalità dei contenuti progettuali, che appaiono maggiormente rispondenti agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione aggiudicatrice in rapporto con la specificità dei lavori da progettare, con particolare riferimento agli aspetti estetici, funzionali e di sostenibilità ambientale; tenuto conto del momento storico della progettazione nel senso di una qualche preferenza accordata alle</p>	12		

		<p>progettazioni più recenti, oggettivamente più aderenti alla disciplina applicabile e susseguite nel tempo; il maggior grado di analogia e pertinenza dell'intervento progettato con l'intervento da progettare,</p> <p>La miglior aderenza oggettiva del progetto analogo all'intervento oggetto del presente procedimento, sia come contenuto che, in subordine, come dimensioni, alle analogie dei contenuti tecnici; le caratteristiche oggettive di analogia in termini di tipologia e destinazione dell'opera progettata con quella da progettare prevalgono sulla mera classificazione tabellare nelle stesse categorie.</p>		
	1.b	<p>Livello di professionalità multidisciplinare usata nell'intervento</p> <p>Sarà preso in considerazione il più adeguato livello di professionalità dello staff tecnico o gruppo di lavoro utilizzato per la redazione del progetto analogo presentato, in termini di efficienza e qualità, di professionalità ed esperienza dei componenti dello stesso staff, l'eventuale multidisciplinarietà utilizzata</p>	10	

			a dimostrazione della capacità di coordinamento, il rispetto dei tempi e l'assenza di contenzioso incardinato sul progetto		
2	PROPOSTE DI SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE	25	2.a È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il valore di sostenibilità ambientale ed economica del progetto esecutivo.		SI = 5 NO = 0
			2.b Proposte migliorative del layout delle componenti edilizio-impiantistiche ed ambientali del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara. Verranno valutate dalla commissione le proposte progettuali tese a dimostrare il rispetto degli standard prestazionali dell'impianto in una diversa e più funzionale configurazione.	20	

3	20	3.a	Composizione qualitativa del gruppo di progettazione dello staff tecnico comprovata mediante presentazione di curriculum.	6		
		3.b	Presenza all'interno della struttura di progettazione di almeno un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well);			SI = 5 NO = 0
		3.c	Presenza di referente con qualifica di Project Manager (con attestazione ai sensi Norma UNI 11648:2022) che si interfacci costantemente (con cadenza almeno settimanale) con il Project Manager della Stazione Appaltante per il coordinamento di tutta la fase di progettazione e esecuzione.			SI = 5 NO = 0
		3.d	È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e			SI = 2 NO = 0

**CONSISTENZA,
QUALITÀ E
RISORSE UMANE E
STRUMENTALI DEL
GRUPPO DI
LAVORO**

		<p>ingegneria che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).</p> <p>L’operatore economico presenterà un’attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating scheme”</p>		
	3.e	<p>È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico esecutore dei lavori che sia stata sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).</p> <p>È attribuito un ulteriore punteggio premiante all’operatore economico che fornisce evidenza di adottare dei criteri di selezione dei</p>		<p>SI = 2 NO = 0</p>

		<p>propri fornitori di materiali, privilegiando le organizzazioni che siano state sottoposte ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).</p> <p>Dovrà essere presentata attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, ISO/TS 17033 e UNI/Pdr 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio Get It Fair “GIF ESG Rating scheme” e una attestazione dell’adozione di criteri per la selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando organizzazioni che dispongano di un’attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating scheme”.</p>	
--	--	---	--

4	ASPETTI AMBIENTALI e DELLA GESTIONE DEL CANTIERE	13	4.a	<p>È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che propone di impiegare uno o più prodotti da costruzione aventi elevate prestazioni ambientali (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.).</p> <p>L'operatore economico dovrà allegare le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi.</p>	8		
			4.b	<p>Dettaglio ed articolazione del crono programma</p> <p>Sarà oggetto di valutazione il maggior grado di dettaglio, l'attendibilità e l'articolazione del crono programma operativo proposto, sia per la fase di progettazione sia per la fase di realizzazione, che assicuri il rispetto della tempistica generale predefinita e delle macro-fasi di cui all'affidamento.</p>	5		

Si precisa che:

- (i) con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

- (ii) con la lettera “Q” vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
- (iii) Con la lettera “T” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

33.2. In relazione a ciascun sotto-criterio ed elemento di valutazione discrezionale, il punteggio viene attribuito come segue:

- (xxii) ciascun commissario attribuisce un valore, compreso da 0 a 1, corrispondente alla propria valutazione individuale, effettuata sulla base dei parametri valutativi indicati nella tabella di cui sopra, come segue:

V(a)	Giudizio di ciascun singolo commissario:
0,00	Offerta non valutabile sotto nessun profilo. Contenuti assenti e non differenti rispetto alla base di gara
0,00	Offerta peggiorativa rispetto alla base di gara
0,20	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,40	Offerta scarsa. contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,60	Offerta sufficiente. contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,80	Offerta buona. contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
1	Offerta eccellente. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o molto consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

- (xxiii) una volta attribuiti i singoli coefficienti da parte dei commissari, la commissione assegnerà all’offerta un unico coefficiente ottenuto dalla media aritmetica, arrotondata (per eccesso) alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

- (xxiv) Il coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il punteggio o sub-punteggio di riferimento. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale.

33.3. Non verranno effettuate riparametrazioni del punteggio.

33.4. In relazione a ciascun criterio tecnico tabellare e quantitativo, a ciascuna offerta viene attribuita una valutazione secondo le indicazioni riportate nella tabella sopra riportata.

33.5. All'offerta economica verrà attribuito un punteggio, mediante la formula presente in SINTEL e denominata "Formula allo sconto massimo" e di seguito riportata:

$$PE = PE_{\max} \times \frac{S_o}{S_{\max}}$$

dove:

- S_o = Percentuale offerta dal singolo concorrente
- PE_{\max} = Punteggio economico massimo assegnabile
- S_{\max} = Percentuale più alta offerta in gara

33.6. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma del Punteggio Tecnico Totale + Punteggio Economico totale ottenuto dal medesimo concorrente, secondo la seguente formula:

$$PTOT_i = PT_{\text{toti}} + PE_{\text{toti}}$$

Dove:

$PTOT_i$ = Punteggio Totale attribuito al concorrente i;

PT_{toti} = Punteggio Tecnico totale attribuito al concorrente i;

PE_{toti} = Punteggio Economico totale attribuito al concorrente i;

34. Commissione giudicatrice e Sedgio di Gara

34.1. Il seggio di gara, composto dal RUP della CUC e da un testimone procederà, in seduta pubblica, all'apertura e all'esame delle buste amministrative e delle buste economiche.

34.2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

34.3. Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici da un numero pari a 3 componenti. Alla commissione giudicatrice potrà prendere parte anche il RUP nominato per la presente procedura di affidamento in qualità di commissario.

34.4. In attuazione dell'art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, i Commissari saranno individuati successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte tra soggetti esperti con riguardo all'oggetto dell'appalto. In mancanza di adeguate professionalità in organico,

la stazione appaltante si riserva la facoltà di scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

34.5. I nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, nonché i curricula dei Commissari, verranno resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito web della Centrale di Committenza.

34.6. L'atto di nomina della Commissione giudicatrice da parte del Comune verrà assunto, previa acquisizione da parte dei commissari e del presidente della dichiarazione di inesistenza di cause ostative alla nomina.

34.7. La Commissione giudicatrice potrà fornire ausilio al RUP, su sua richiesta, nell'ambito della valutazione dell'eventuale subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

35. Procedura di aggiudicazione

35.1. La prima seduta pubblica avrà luogo in data 10.01.2024 alle ore 10:00 presso una sala del Comune di Carpenedolo, Piazza Europa n.1, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

35.2. La seduta, come le successive sedute pubbliche, si terrà telematicamente. Pertanto, gli operatori ed i soggetti interessati a partecipare alla seduta pubblica potranno richiedere il link di connessione in videoconferenza centro 24 ore prima della seduta, mediante comunicazione SINTEL. Le medesime tempistiche sono richieste anche per la partecipazione alle successive sedute pubbliche. Entro la mattina della seduta il link verrà inviato tramite comunicazioni di procedura all'operatore. Qualora il soggetto che intendesse partecipare fosse un semplice auditore, potrà richiedere il link a mezzo mail, indicando l'indirizzo mail al quale riceverà il link il giorno della seduta. La stazione appaltante non risponde in caso di mancata connettività dipendente dal sistema utilizzato dal concorrente per connettersi o da problemi di rete.

35.3. È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta, con preavviso non inferiore a 48 ore, mediante la sezione comunicazioni della Piattaforma Sintel.

35.4. Concluso l'esame della documentazione contenuta nelle Buste Telematica Amministrativa e ammessi i concorrenti, la Commissione, alla presenza del RUP, procederà sempre in seduta pubblica svolta in modalità telematica della cui data e ora si sarà data notizia con preavviso non inferiore a 48 ore a tutti i concorrenti, mediante la sezione comunicazioni della Piattaforma Sintel, all'apertura delle Buste Telematiche Offerta Tecnica di ogni offerente ammesso e ad accertare la conformità alla lex specialis di gara della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica presentata, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti alla seduta di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione.

35.5. Successivamente, le offerte tecniche saranno messe a disposizione della Commissione giudicatrice ai fini della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche presentate.

35.6. In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al presente disciplinare.

35.7. Successivamente, in seduta pubblica svolta in modalità telematica di cui sarà data notizia con preavviso non inferiore a 48 ore a tutti i concorrenti, mediante la sezione comunicazioni della Piattaforma Sintel, la Commissione, alla presenza del RUP, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche Dopodiché, la Commissione, alla presenza del RUP, procederà in seduta pubblica svolta in modalità telematica all'apertura della "Busta Telematica Offerta Economica" degli offerenti ammessi anche tale fase di gara e, data lettura delle offerte economiche, verrà attribuito il punteggio alle offerte economiche.

35.8. Ferma la verifica dell'attendibilità degli impegni assunti in busta amministrativa e in offerta economica, dall'operatore economico ai sensi dell'art. 102 c. 2 del Codice dei Contratti, nel caso in cui l'offerta migliore non presentasse profili di sospetta anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Commissione individuerà l'offerta migliore, formulerà la proposta di aggiudicazione, rimettendo gli atti al RUP per gli atti di competenza della stazione appaltante. Nel caso in cui invece l'offerta migliore dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, la seduta di gara verrà chiusa e gli atti di gara saranno rimessi al RUP per lo svolgimento della verifica di anomalia, che potrà vedere il coinvolgimento anche della Commissione giudicatrice. Conclusa tale verifica, in ulteriore e successiva seduta pubblica, sarà confermata la migliore offerta risultante dalla graduatoria e verrà formulata dalla Commissione giudicatrice la proposta di aggiudicazione. Diversamente, sarà disposta l'esclusione dell'offerta migliore ove quest'ultima, all'esito del suddetto procedimento di verifica, non risultasse congrua. In quest'ultima ipotesi, si procederà con riferimento all'offerta giunta seconda in graduatoria secondo quanto sopra indicato.

35.9. Verrà in ogni momento disposta l'esclusione in caso di:

- (xxv) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- (xxvi) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- (xxvii) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

36. Verifica di anomalia delle offerte

36.1. Sono considerate anormalmente basse le offerte che, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023 ottengono un punteggio complessivo ai 4/5 dei punti massimi assegnabili sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica.

36.2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

36.3. Concluse le attività di cui al precedente punto 35.9, nel caso in cui l'offerta migliore appaia anomala in base a quanto previsto al punto 36.1 e al punto 36.2, il RUP, riservandosi di avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, in contraddittorio con l'operatore economico e in applicazione di quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.

36.4. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, verrà assegnato un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

36.5. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

36.6. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

36.7. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute sospette di anomalia, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

36.8. Una volta concluso il subprocedimento di anomalia, il RUP rimette i relativi atti alla Commissione giudicatrice per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

36.9. È facoltà dei concorrenti allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

37. Soccorso istruttorio

37.1. Possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

37.2. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

37.3. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

37.4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

37.5. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

38. Aggiudicazione e stipula del contratto

38.1. L'aggiudicazione viene disposta ai sensi in applicazione degli artt. 17 e 18 del Codice dei contratti pubblici.

38.2. Ai fini dell'assunzione provvedimento di aggiudicazione, nei casi di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico miglior offerente è tenuto a presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

38.3. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

38.4. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

38.5. Ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Codice, l'aggiudicazione è immediatamente efficace ed è disposta dopo il positivo espletamento delle verifiche di legge mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), nel rispetto della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022.

38.6. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

38.7. La fornitura potrà essere avviata in via d'urgenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023, sussistendone le ragioni ivi indicate che saranno formalizzate in apposito atto.

38.8. La stipula del contratto avverrà non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ed entro il termine di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso e tenendo conto delle primarie esigenze temporali necessitate dal finanziamento PNRR.

38.9. Il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa avanti al segretario del Comune di Carpenedolo in modalità elettronica.

38.10. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro.

38.11. L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.

39. Redazione del Progetto Esecutivo

Una volta stipulato il contratto o a seguito consegna anticipata dell'Appalto Integrato, l'Appaltatore sarà tenuto a dare corso alle attività di progettazione come previste e nel pieno rispetto del CSA.

40. Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione denominata "Comunicazioni procedura" della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico, in attuazione del principio di autoresponsabilità, prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Ogni ulteriore comunicazione avvengono presso la Piattaforma.

41. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia, sede di Milano, in Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano.

* * *

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La Centrale di Committenza costituita tra comuni con capofila Carpenedolo tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del GDPR). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il titolare e Responsabile del trattamento è il Comune di Carpenedolo.

In caso di aggiudicazione dell'Appalto Integrato, il rappresentante legale della società si intende nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, responsabile esterno del trattamento dei dati personali - di cui il Comune di Carpenedolo è Titolare - strumentali per l'adempimento delle attività contenute nel contratto da stipulare. La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è specificata nel contratto e ad esso correlata, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti. Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile nominato conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Ing. Cesare Guerini

(documento firmato digitalmente)